

PROPOSTA PER L'OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
RIUNITO A ROMA L'11 - 12 APRILE 1991

Premesso che con l'entrata in vigore della "legge comunitaria per il 1990" (legge 29 dicembre 1990 n.428 DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE), si è dato l'avvio ad una procedura legislativa di recepimento delle direttive comunitarie che consente di rispettare i termini previsti dalle norme CEE per la trasposizione delle stesse nell'ordinamento nazionale;

considerato che il disposto dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989 n.86, NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI stabilisce entro quali termini può esercitarsi la potestà legislativa delle Regioni, in ordine alla eventuale necessità di intervenire con un proprio atto per recepire le direttive comunitarie comprese nella legge comunitaria annuale di cui all'art. 2 della sopracitata legge n.86/1989;

rilevato che per le Regioni assume ben maggiore rilievo il contenuto delle norme comunitarie che investono le competenze regionali quando esse sono ancora nella fase di proposta;

valutato che esiste uno spazio temporale normalmente sufficiente per consentire alle Regioni di formulare le osservazioni alle proposte di normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 183/1987.

si propone una ricerca per l'individuazione di una procedura di esame e di formulazione delle osservazioni che le Regioni possono presentare al Governo, ai sensi del citato art. 9 della legge n.183/1987;

SCHEDA PER LA RICERCA SULLA PROCEDURA DI ESAME E DI FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DELLA REGIONE AL GOVERNO (ai sensi dell'art.9 - legge n.183/1987)

1 - FASE DELL'INFORMAZIONE

A La proposta di norma della CEE (direttiva, regolamento, raccomandazione) come viene posta all'attenzione del Consiglio regionale:

- attraverso l'atto di notifica del Ministero delle Politiche comunitarie

- su segnalazione del Servizio legislativo

B Quale modalità viene seguita per consentire al Consiglio (Assemblea, Commissioni, consiglieri) di formulare un eventuale parere da inoltrare al Governo:

2 - FASE DELLA ELABORAZIONE DEL PARERE

C Nel caso si arrivi a decidere di inviare al Governo un parere, quale procedura viene seguita per la formulazione dello stesso e quali organi sono attivati:

D Sulla base della procedura instauratasi nel proprio Consiglio regionale (descritta al punto C), quale potrebbe essere la forma più consona a rendere efficace un intervento regionale, formulato come parere espresso ai sensi dell'art. 9 della legge n. 183/1987 (indipendentemente dall'organo preposto in base alla norma statutaria vigente, quale forma si ritiene più idonea a rendere efficace verso il Governo la presa di posizione della Regione):



*Il. Ministero
per il Coordinamento delle Politiche
Comunitarie*

Roma,

Bruni

602/82

REGIONE EMILIA - ROMAGNA GIUNTA	
19 MAR 1991	1938
SEGRETARIA DEL PRESIDENTE	

On.le Presidente,

l'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, prevede che i progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee siano comunicati alle Camere, alle Regioni ed alle Province Autonome le quali possono inviare al Governo osservazioni.

A tale scopo Le trasmetto il testo dei progetti dei seguenti atti comunitari:

- V*
1. Proposte di regolamenti e di decisioni concernenti il regime da applicare alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria, del Marocco e della Turchia (Doc. 4221/91 AL 1 MA 1 NA 1 NT 1);
- V*
Bigolini
2. Proposta di direttiva del Consiglio sulla responsabilità del prestatore di servizi (Doc. 4187/91 CONSOM 2);
3. Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un'azione per la protezione dell'ambiente delle zone costiere del mare d'Irlanda, del mare del Nord, del mar Baltico e della parte nord-est dell'oceano Atlantico (4084/91 ENV 11);

Al Presidente della
Regione Emilia Romagna
40131 Bologna



Morandi - Corradi

REGIONE EMILIA - ROMAGNA GIUNTA	
21 FEB. 1991	1199
SEGRETARIA DEL PRESIDENTE	

*Il Ministro
per il Coordinamento delle Politiche
Comunitarie*

523/2.

Roma, 11 - 6 FEB. 1991

On.le Presidente,

l'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, prevede che i progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee siano comunicati alle Camere, alle Regioni ed alle Province Autonome le quali possono inviare al Governo osservazioni.

A tale scopo Le trasmetto il testo dei progetti dei seguenti atti comunitari:

- ✓ 1. Modifica della proposta di regolamento del Consiglio relativo ad una azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (MEDSPA) (Doc. 4075/91 ENV 9);
- ✓ 2. Proposta di regolamento CEE del Consiglio sull'azione di emergenza per i Paesi dell'Est Europeo (Doc. 10880/90 EST 136);
- ③ 3. Proposte di regolamento "Modifiche dei Regolamenti concernenti il CEDEFOP e la Fondazione di Dublino" (Doc. 4089/91 SOC 5);
- ✓ 4. Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti pericolosi (Doc. 4099/91 ENV 13);

10 FEB. 1991

ARRIVO

Al Presidente della
Regione Emilia Romagna
40131 - Bologna

Timoteo

11.9.91



17

*Il Ministro
per il Coordinamento delle Politiche
Comunitarie*

158/c

Roma, il 14 GEN. 1991

<i>Coggi-Miracchi</i>	
REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
COMUNTA	
19 FEB. 1991	1125
SEGRETARIA DEL PRESIDENTE	

On.le Presidente,

l'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, prevede che i progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive delle Comunità europee siano comunicati alle Camere, alle Regioni ed alle Province Autonome le quali possono inviare al Governo osservazioni.

A tale scopo Le trasmetto il testo dei progetti dei seguenti atti comunitari:

- 1 - Modifica della proposta di direttiva "Amianto" (Doc. 9935/90 SOC 316);
- 2 - Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti (Doc. 10402/90 FISC 127 AGRI 101 TDS 1);
- 3 - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (Doc. 10282/90 TRANS 161);

Al Presidente della
Regione Emilia Romagna
40131- Bologna

19 FEB 1991
ARRIVATO

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
91/C 82/01	Decisione del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alla nomina di un membro supplente del comitato consultivo per la formazione dei dentisti	1
	Commissione	
91/C 82/02	ECU	2
91/C 82/03	Aiuti di Stato — C 17/90 (ex N 88/90) — Paesi Bassi	3
91/C 82/04	Aiuti di Stato — C 1/91 (N 536/90) — Belgio e Paesi Bassi	4
91/C 82/05	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 19 al 23 marzo 1991)	6
	II Atti preparatori	
	Commissione	
91/C 82/06	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie	7

(segue)

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie

(91/C 82/06)

SEC(91) 268 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 12 marzo 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che è opportuno, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere alla codificazione del citato regolamento;

considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, l'azione condotta dalla Comunità, segnatamente con l'aiuto dei Fondi strutturali, mira a favorire il conseguimento degli obiettivi generali enunciati agli articoli 130 A e

130 C del trattato contribuendo alla realizzazione di cinque obiettivi prioritari; che spetta al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, contribuire ad accelerare l'adattamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma della politica agraria comune;

considerando che gli interventi del FEAOG per il conseguimento dell'obiettivo n. 5 a) sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽⁴⁾, nonché dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo d'orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento⁽⁵⁾;

considerando che la presente azione comune deve inserirsi nel contesto di altre misure orizzontali decise per il conseguimento dell'obiettivo n. 5 a); che essa recepisce inoltre taluni principi della politica comunitaria in materia di strutture agrarie generalmente applicabili agli interventi dei Fondi;

considerando che non è possibile raggiungere gli obiettivi della politica agraria comune, enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b) del trattato, se non si aiuta l'agricoltura a migliorare l'efficienza delle proprie strutture, in particolare nelle regioni colpite da problemi molto gravi;

(¹) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(²) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(³) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(⁴) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(⁵) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

Gazzetta ufficiale

C 75

delle Comunità europee

34° anno

20 marzo 1991

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
91/C 75/01	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio sull'imputazione dei costi di infrastruttura di trasporto agli automezzi pesanti	1
91/C 75/02	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un'azione d'emergenza per la fornitura di prodotti agricoli all'Unione Sovietica	9
91/C 75/03	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo ad un'azione d'emergenza per la fornitura di prodotti agricoli alla Romania e alla Bulgaria	11
91/C 75/04	Modifica alla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	12
91/C 75/05	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica	23
91/C 75/06	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	29

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica

(90/C 75/05)

COM(91) 37 def.

(Presentata dalla Commissione l'11 febbraio 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le finalità e i principi della politica della Comunità in materia ambientale, come stabiliti nei programmi d'azione della Comunità europea in materia ambientale⁽¹⁾, mirano in particolare a prevenire, ridurre ed eliminare, per quanto possibile l'inquinamento, segnatamente alla fonte, nonché a garantire una sana gestione delle risorse di materie prime, fondandosi inoltre sul principio «chi inquina paga»; che il quarto programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale (1987-1991)⁽²⁾ sottolinea l'opportunità di sviluppare una politica in favore dei prodotti puliti;

considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione nella risoluzione del 17 maggio 1990⁽³⁾ a presentare il più presto possibile una proposta per un sistema comunitario di eco-etichettatura ecologica, che tenga conto dell'impatto ambientale durante il ciclo di vita del prodotto;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 19 giugno 1987 sulla gestione dei rifiuti e sulla discarica di rifiuti⁽⁴⁾, ha appoggiato l'introduzione di un'etichetta ecologica comunitaria per prodotti ecologici;

considerando che vi è un crescente interesse del pubblico per un'informazione sui prodotti nocivi all'ambiente; che almeno in uno Stato membro già esiste un sistema di assegnazione di etichetta per tali prodotti, mentre altri Stati membri prendono in considerazione di introdurre tale sistema;

considerando che un sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica per prodotti nocivi all'ambiente indicherà le alternative più favorevoli, costituendo così una guida per i consumatori e gli utenti;

considerando che tale funzione di guida può essere meglio realizzata stabilendo criteri uniformi per il sistema di assegnazione di un'etichetta, valida in tutta la Comunità; che i sistemi autonomi presenti o futuri, di assegnazione di etichetta possono continuare ad applicarsi per un periodo di cinque anni; che alla fine di tale periodo la Commissione riesaminerà tale soluzione alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che il sistema di assegnazione di etichetta si applicherà su base volontaria; che tale approccio, fondandosi sulle forze di mercato, contribuirà alla ricerca e allo sviluppo, in particolare di tecnologie meno inquinanti, conducendo pertanto all'innovazione;

considerando che si devono assicurare un'uniforme applicazione dei criteri e una conformità alle procedure in tutta la Comunità;

considerando che il sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica tiene conto degli interessi di tutti i settori e categorie coinvolte e cioè l'industria, il commercio, i consumatori e gli ecologisti, prevedendone quindi la partecipazione alla procedura di assegnazione di un'etichetta ecologica per singoli prodotti, conformi ai criteri stabiliti;

considerando che tale etichetta deve essere complementare ad altri sistemi comunitari di etichettatura presenti o futuri, in particolare quelli che forniscono informazioni sul consumo di energia;

considerando che si devono affidare all'Agenzia europea per l'ambiente taluni compiti connessi all'elaborazione di etichette ecologiche e di criteri per l'assegnazione di tali etichette a prodotti, tecnologie, beni, servizi e programmi che preservano le risorse naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

FINALITÀ E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica intesa a promuovere i prodotti che, essendo meno nocivi per l'ambiente hanno un impatto globale sull'ambiente stesso signi-

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

GU n. C 046 del 17. 2. 1983, pag. 1.

GU n. C 070 del 18. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 154.

23

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 30

34° anno

6 febbraio 1991

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
91/C 30/01	ECU.....	1
91/C 30/02	Elenco degli stabilimenti della Polonia dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	2
91/C 30/03	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 29 gennaio al 2 febbraio 1991).....	3
91/C 30/04	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	3
	II Atti preparatori	
	Commissione	
91/C 30/05	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari	4
91/C 30/06	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari	9
91/C 30/07	Modifica della proposta di decisione del Consiglio relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel settore della tecnologia dell'informazione (1990 — 1994)	16

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I /70 % — Milano.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari

SEC(90) 2414 def.

(Presentata dalla Commissione l'11 dicembre 1990)

(91/C 30/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;

considerando che, nel quadro della ristrutturazione della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola; che la promozione di prodotti specifici di qualità può rappresentare la carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento di reddito che può recare ai produttori, sia per l'effetto stabilizzatore esercitato sulla popolazione rurale di tali zone;

considerando che, nella prospettiva del completamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari, è opportuno mettere a disposizione degli operatori economici strumenti atti a valorizzare i loro prodotti e, nel contempo, a tutelare il consumatore contro eventuali abusi e a garantire la lealtà delle transazioni commerciali;

considerando che, conformemente alla risoluzione del Consiglio, del 9 novembre 1989, che definisce le future priorità per il rilancio della tutela dei consumatori⁽¹⁾, è

opportuno prendere in considerazione l'esigenza dei consumatori di veder valorizzata la qualità e di essere meglio informati sulla natura, le modalità di produzione o di trasformazione, nonché le caratteristiche peculiari degli alimenti; che, di fronte all'assortimento di prodotti in commercio e alla varietà di informazioni al loro riguardo, il consumatore ha diritto ad un'informazione chiara e succinta, indicante esattamente le qualità specifiche di un determinato alimento, tale da poterlo orientare nella scelta;

considerando che questi obiettivi possono essere realizzati attraverso un regime facoltativo, fondato su criteri regolamentari; che, per consentire agli operatori di pubblicizzare la qualità di un prodotto alimentare a livello comunitario, tale sistema deve offrire tutte le garanzie atte a giustificare i riferimenti che vi possono essere fatti nel commercio;

considerando che taluni produttori desiderano valorizzare la specificità di un prodotto, che si distingue nettamente da altri prodotti simili per certe caratteristiche peculiari; che ai fini della tutela del consumatore, è opportuno che la specificità così attestata sia soggetta a controllo;

considerando che, vista la specificità di questi alimenti, occorre adottare disposizioni particolari a complemento delle norme di etichettatura prescritte dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE⁽³⁾, creando in particolare una menzione ed eventualmente un simbolo comunitario che accompagnino la denominazione commerciale del prodotto ed informino il consumatore del fatto che si tratta di un alimento dotato di caratteristiche specifiche controllate;

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.

Articolo 25

Anteriormente al 1° gennaio 1997, la Commissione trasmette al Consiglio un rapporto sull'applicazione del presente regolamento, eventualmente corredato di opportune proposte.

Detto rapporto esprime, in particolare, un apprezzamento sulle conseguenze dell'applicazione degli articoli 9, 12 e 17.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

SEC(90) 2415 def.

(Presentata dalla Commissione il 21 dicembre 1990)

(91/C 30/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli e alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;

considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agraria comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta importante per il mondo rurale, segnatamente nelle zone svantaggiate o isolate in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette;

considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è constatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta, tra l'altro, una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata;

considerando che, data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite al riguardo, il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto;

considerando che, in relazione all'etichettatura, i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE⁽²⁾; che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni ad hoc complementari per i prodotti agricoli e alimentari provenienti da un determinato luogo geografico;

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 17.